

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale – Sezione Sesta

APPELLO CAUTELARE CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE E ISTANZA
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per **Elisa Palmigiani** (cod.fisc.PLMLSE86M69I838W) nata il 29-08-1986 a Sora (FR) e residente ad Isola del Liri (CAP 03036), in via Roma, 147, rappresentata e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838T, nella qualità di professionista designato dalla ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliario come in indirizzo telematico.

pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it
fax 0776.809862.

- Appellante-

C O N T R O

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

- Appellato -

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del dirigente pro tempore legale rapp.te, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

- Appellato -

E NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI CONTROINTERESSATI che partecipano al concorso riservato di cui trattasi nella Scuola secondaria per l'area di sostegno umanistica AD02 e/o eventuali altri docenti contro interessati di tutte le aree di sostegno, attesa l'unificazione delle stesse ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, legge n. 128/2013.

-potenziali Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

Dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio Sez. III^A Bis Reg.Prov.Cau. n. 05851 del 04-12-2018 e dell'08-01-2019, resa nel giudizio Reg.Ric. n. 5438/2018, pubblicata il 18-02-2019 .

FATTO E DIRITTO

1) Elisa Palmigiani è fornita del titolo di studio Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM-14), conseguita il 17-11-2016 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con la votazione 110/110 ed è inserita nelle graduatorie di terza fascia di Circolo e d'Istituto per il personale docente per gli A.A.S.S. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nella Provincia di Roma, scuola c.d. "Capofila": I.P. Per i Servizi Commerciali e Turistici "M.Pantaleoni" di Frascati con il prot. N. 0001676 del 19/06/2017 per le discipline lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado e per Italiano, Storia e geografia nella Scuola Secondaria di Primo Grado (all. n.14 al ricorso di primo grado – cfr. certificato di laurea della predetta ed attestazione del citato numero di protocollo dell'Ist. "M.Pantaleoni" di Frascati). Pertanto, con il tipo di laurea che possiede, può aspirare a posti di sostegno della Scuola superiore di primo e secondo grado nella classe di concorso ADMM e ADSS.-

2) Elisa Palmigiani ha **frequentato per oltre un anno il corso di formazione ed aggiornamento di seicento ore per docenti "Nuova tiflogia per l'inclusione scolastica 2017" tenuto dall' I.RI.FO.R. (Istituto Nazionale di ricerca, formazione e riabilitazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti), ente per la formazione a carattere Nazionale per l'inclusione scolastica accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. n.170/2016**(Direttiva accreditamento enti – cfr. all. n.ri 8 e 9 al ricorso avanti al Tar del Lazio III Sez.Bis del 26-3-2018),come risulta pacificamente nell'elenco Enti accreditati e qualificati allegato a detto D.M. n.170/2016, in ordine alfabetico (cfr. elenco di detti enti, all. n. 16 al ricorso avanti al Tar Lazio III Sez. Bis del 26-3-2018). La ricorrente, all'esito degli esami scritti ed orali, lo ha superato con la votazione 83/100, come da diploma consegnato in data 02-08-2017 (cfr. diploma detto – all. n. 17 al ricorso di primo grado).

3)In conseguenza di questa solida formazione di base per docenti sulla nuova tiflogia per l'inclusione scolastica degli alunni non vedenti ed ipovedenti,previo selezione, **è stata ammessa a partecipare, presso l'Istituto Statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista,con sede a Roma, ai corsi di formazione fondamentali per i docenti di sostegno CH , che sono terminati prima del 30-06-2018** (cfr. la documentazione presente sul sito internet di detto Istituto – all. n. 11 al ricorso avanti al Tar del Lazio III Sez. Bis del 26-3-2018). Infatti, Il 12-12-2017 ha conseguito il diploma per "Inclusione scolastica e disabilità visiva nella Scuola di primo e secondo grado"(cfr. fotocopia del diploma del corso anzidetto- all. n. 18 al ricorso di primo grado); in data 26-02-2018 ha ottenuto il diploma per quello di " Vivere l'arte" che avvicina i non vedenti e gli ipovedenti alle tecniche artistiche, per integrarli nello studio delle discipline artistiche(all.

n. 19 al ricorso di primo grado); in data 15-3-2018 il diploma del corso di formazione “*La matematica al computer per disabili visivi. La conoscenza del software Lambda*”(all. n. 29 al ricorso di primo grado); e per ultimo, in data 20-6-2018 il diploma di formazione “*La Tifloinformatica*”(all.n.30 al ricorso di primo grado). V’è da dire che in concomitanza di questa formazione specifica, tutti i corsisti sono ammessi a frequentare i vari laboratori come ad es.: esami di Stato, tifloinformatica personalizzata per studenti non vedenti ed ipovedenti, metodo di studio, ecc. che arricchiscono il “bagaglio teorico e pratico” del docente di sostegno CH (cfr. documentazione presente sul sito internet di detto Istituto – all. n. 11 al ricorso di primo grado). Soprattutto quando partecipano ai vari **convegni** (cfr. attestato di partecipazione di Elisa Palmigiani – all. n. 12 al ricorso di primo grado) **di un certo livello**, come l’ultimo in ordine di tempo del 17-03-2018 su “La disabilità visiva: dalla prevenzione all’inclusione”, **organizzato dall’Ist. Statale “A.Romagnoli” di Roma e dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università La Sapienza di Roma, dove per la prima volta è stata ideata e proposta , a livello sperimentale, una scheda conoscitiva da consegnare ai genitori degli alunni CH delle Scuole pubbliche, per un primo “Piano Educativo Individualizzato”, a favore di una vera inclusione scolastica** (cfr. detta scheda conoscitiva del P.E.I. – all. n. 13 al ricorso di primo grado).

Dal dicembre 2017, la ricorrente ha frequentato anche presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il corso di formazione (“Docenti Formazione scuola iniziale e secondaria - Tirocinio”) F.I.T. che è terminato prima del 30-06-2018(cfr. versamento delle tasse universitarie di partecipazione per un totale di €.480 all. n. 20 al ricorso di primo grado). Avendo superato le prove d’esame, ha conseguito i 24 CFU (sugli ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche - cfr. il certificato n.9996742.62 del 13-05-2018 dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel quale si attesta che Elisa Palmigiani ha superato gli esami finali per conseguire i 24 CFU riportando la seguente votazione: 1) Metodologie e tecnologie didattiche F.I.F. voto 30/30; 2) C.I. Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione F.I.T. voto 28/30; 3) Psicologia F.I.T. voto 30/30; 4) Antropologia F.I.T. voto 30/30 – all.31 al ricorso di primo grado). Questa certificazione con la citata laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3,4 e 5 del D.L.vo n.59/2017 n. 141, come ha confermato anche la legge finanziaria del 2019. Tale percorso di formazione (F.I.T.), come si può leggere all’allegato n. 21, pag. 5 del “Calendario, caratteristiche ed offerta formativa – F.I.T. “, ha previsto lezioni di Pedagogia, Psicologia, Antropologia e Metodologie e tecniche didattiche per docenti che hanno conseguito la laurea magistrale. Lo stesso percorso formativo dopo l’approvazione del D.L.vo n.59/2017 sostituisce l’abilitazione; quest’ultima, non è più necessaria per partecipare alle prove concorsuali nella scuola pubblica superiore di primo e secondo grado per posti comuni e si ritiene anche per queste per cui è giudizio, dopo che la legge n.107/2015 ha di fatto abolito l’abilitazione e la legge finanziaria del 2019 lo ha definitivamente confermato. Vista tale nuova legislazione, si ritiene che la ricorrente avrebbe potuto parteciparvi, ma questa non è stata la sua intenzione, perchè si vuole dedicare esclusivamente all’insegnamento ai diversamente abili della vista, avendo una

particolare inclinazione sullo stesso. Difatti è noto che solo le persone normodotate che sono fortemente motivate, riescono a superare le notevoli difficoltà che si incontrano per studiare il Braille, onde apprenderlo con competenza. Al punto n. 5 di detta pag. 5 del nominato calendario F.I.T., si specifica che il docente che vorrà partecipare anche alle prove concorsuali per posti di sostegno nella Scuola superiore di primo e secondo grado, dovrà sostenere una terza prova sulle predette materie che la ricorrente ormai ha già studiato, avendo superato i predetti esami; le stesse sono elencate anche a pag. 6, tra le caratteristiche del più citato percorso formativo di 24 CFU. Se si osserva il programma in 10 moduli del corso di TFA sostegno III ciclo attivato con D.M.10/3/2017 n. 141(uniformato ex lege per tutte le Università italiane), presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, riportato all' all. n. 24 tra la documentazione prodotta in primo grado, le discipline trattate sono essenzialmente uguali a quelle che la ricorrente ha studiato nel predetto percorso F.I.T. per conseguire i 24 CFU. Pertanto la medesima, poiché entro il 30-06-2018 ha superato tutti gli esami finali del F.I.T., oltre alle specifiche competenze sul sostegno CH che ha finito di acquisire con le certificazioni di cui sopra , sostanzialmente ha conseguito anche le stesse competenze che i docenti del citato corso di TFA di sostegno III ciclo hanno ottenuto entro la stessa data.

4) La ricorrente, a suo tempo, non ha potuto presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per posti di sostegno ex artt.6 n.3 D.M. 15-12-2017 n. 995 e 4 del bando di concorso in G.U. n.14 del 16-2-2018 per essere ammessa con riserva, come i su menzionati docenti che hanno effettuato i corsi TFA sostegno III ciclo attivati con D.M. 10-3-2017 n. 141,i quali hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione entro il 30-06-2018, attraverso il sistema informatico istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7-3-2005 n.85, poiché nel suo account del MIUR le è stato inibito l'accesso in forza della predetta normativa. Pertanto, è stata costretta a produrre istanza di partecipazione al concorso riservato di cui trattasi nella Scuola secondaria di primo e secondo grado per posti di sostegno area ADMM e ADSS in forma cartacea, secondo le citate norme del bando di concorso, a mezzo raccomandata a.r. del 09 marzo 2018 (all.n. 22 tra la documentazione prodotta in primo grado), allegando anche due bonifici bancari di €.5,00 ciascuno, intestato alla Sezione Tesoreria 348 Roma succursale IBAN IT 79 B 0100003245348013240701 (all. n. 23 tra la documentazione prodotta in primo grado). Agli artt. 7 n. 2 dell' impugnato D.M. e 4 n.9 del Bando di concorso in G.U.n. 14 del 9-2-2018, si precisa che **le istanze presentate con modalità diverse da quella informatica, non saranno prese in considerazione.** Da questa disposizione, si giustifica la proposizione del ricorso datato 26-3-2018 da parte della ricorrente al TAR Lazio III^a Sez.Bis, senza prima aver compulsato la P.A. scolastica dopo l'invio della citata domanda a mezzo della citata raccomandata a.r., per permetterle di partecipare al concorso in parola.

5) Elisa Palmigiani nel più citato ricorso del 26-3-2018, quanto sopra premesso, chiedeva al Tar del Lazio III^a Sez. Bis, l'annullamento e/o modifica, previa sospensione:

a) degli artt. 3, 6 n.ri 3, 7 e 8 del D.M. n. 995 del 15-12-2017, pubblicato nella G.U. serie generale n. 33 del 09-02-2018 e gli artt. 3, 6 n.ri 3, 7 e 8 del Bando di Concorso pubblicato nella G.U. n.14 quarta serie speciale del 16-2-2018 [emanati in forza dell'art.17 decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 - normativa generale], per violazione dell'artt.2, 3, 34 primo comma, 38 terzo comma e 97 della Costituzione e della normativa speciale di cui all' art. 24 della legge speciale n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella G.U. n.61 del 14-3-2009), nella parte in cui consentono di partecipare con riserva al concorso per posti di sostegno (compresa l'area umanistica AD02) nella Scuola secondaria pubblica di primo e secondo grado , solo ai docenti che siano stati ammessi ai corsi TFA sostegno III ciclo attivati con Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141(poi modificato dal D.M. n.226/2017), i quali conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018 e che escludono quelli come la ricorrente con laurea Magistrale in Filologia moderna(LM-14), conseguita il 17-11-2016, i quali ultimeranno i corsi fondamentali di formazione per sostegno alunni CH [1. "inclusione scolastica e disabilità visiva nella Scuola di I e II grado", 2." Vivere l'arte" ; 3. " La matematica al computer per i disabili visivi; conoscenza del softwer Lambda"; 4." La tifloinformatica: metodologia per gli alunni non vedenti ed ipovedenti"], presso l'Istituto Statale di specializzazione per educatori dei minorati della vista "A. Romagnoli" di Roma, entro il 30-06-2018 e conseguiranno, altresì, entro quest'ultima data, presso una delle Università italiane, dopo aver superato gli esami finali, anche i 24 CFU(sugli ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecniche didattiche) per accedere al concorso relativamente ai posti di docente di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.L.vo n. 59/2017. Per l'effetto, nel disporre le richieste modifiche del D.M. e del bando di concorso impugnati, per i motivi e con le modalità indicate nel ricorso, chiede , conseguentemente, di ordinare alla P.A. scolastica di consentire alla ricorrente di partecipare con riserva al concorso di cui trattasi per posti di sostegno, nella Scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso ADMM e ADSS, come i citati docenti che stavano per frequentare il TFA sostegno III ciclo.

b) Degli artt. 3 e 6 n.3 del D.M. n. 995 del 15-12-2017, pubblicato nella G.U. serie generale n.33 del 09-02-2018 e gli artt. 3 e 6 n.3 del Bando di Concorso pubblicato nella G.U. n.14 quarta serie speciale del 16-2-2018, normativa generale, per violazione dell'artt.2, 3, 34 primo comma, 38 terzo comma e 97 della Costituzione e della normativa speciale di cui all' art. 24 della legge speciale n. 18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella G.U.n.61 del 14-3-2009), nella parte in cui consente solo ai docenti che siano stati ammessi ai corsi TFA sostegno III ciclo attivati con Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141(poi modificato dal DM n.226/2017) che conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018 e che supereranno la prova orale di cui all'art. 8 del citato D.M.(e del relativo bando di concorso) della procedura concorsuale per posti sul sostegno di cui trattasi nella Scuola pubblica superiore di primo e secondo grado, di essere inseriti nelle Graduatorie Regionali di Merito (G.R.M.) di cui agli artt. 15 del D.M. n.995 del 15-12-2017,nonchè 11 e 12 del bando di concorso pubblicato nella G.U. n.14 del 16-2-2018 , con la conseguente

ammissione “al percorso di cui all’art.4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all’art.17, comma 2, lettera b)del Decreto Legislativo 13-04-2017 n.59”, escludendo da tale Graduatoria Regionale di Merito e conseguentemente dal citato percorso, i docenti come la ricorrente che pure entro 30 giugno 2018 ultimeranno, sia i citati corsi fondamentali di formazione presso l’ Istituto Statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista “A. Romagnoli” di Roma, sia l’iter per conseguire i 24 CFU(sugli ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche), onde accedere al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3, 4 e 5 del D.L.vo n.59/2017 e che infine supereranno altresì, anche la nominata prova orale di cui all’art. 8 del mentovato D.M. e del relativo bando di concorso. Per l’effetto, nel disporre le richieste modifiche del D.M. e del bando di concorso impugnati, per i motivi e con le modalità indicate nel ricorso, chiede, conseguentemente, di ordinare alla P.A. scolastica, di farla partecipare con riserva a quest’ultima prova concorsuale per posti di sostegno nella Scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso ADMM e ADSS e qualora dovesse superarla, ordinare alla stessa P.A. scolastica di inserirla nella citata Graduatoria Regionale di Merito e, conseguentemente, ammetterla anche “al percorso di cui all’art.4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all’art.17, comma 2, lettera b)del Decreto Legislativo 13-04-2017 n.59”, per le classi di concorso ADMM e ADSS.-

c) Degli artt. 4 e 9 del D.M. n. 995 del 15-12-2017, pubblicato nella G.U. serie generale n.33 del 09-02-2018 e gli artt. 4 e 9 del Bando di Concorso pubblicato nella G.U. n.14 quarta serie speciale del 16-2-2018, normativa generale, per violazione dell’artt.2, 3, 34 primo comma, art.38 terzo comma e 97 della Costituzione e della normativa speciale di cui all’art. 24 della legge speciale n. 18 del 3 marzo 2009(pubblicata in G.U. n.61 del 14-3-2009), nella parte in cui consentono alle Commissioni del concorso in parola, di valutare, tra l’altro che in questa sede non rileva, solo i titoli dei docenti che siano stati ammessi ai corsi di specializzazione TFA sostegno III ciclo attivati con Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141, i quali conseguiranno il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018(con il conseguente scioglimento della riserva), se supereranno la prova orale del concorso nella Scuola secondaria di primo e secondo grado per aree di sostegno in parola, di cui all’art. 8 del citato D.M. n.995 del 15-12-2017 e del nominato bando di concorso e non consentono di valutare anche i titoli della ricorrente, qualora dovesse superare la prova orale di cui all’art. 8 del mentovato D.M. n.995 del 15-12-2017 e del citato bando di concorso, alla quale chiede di essere ammessa; titoli conseguiti, presso I.Ri.Fo.R.(Istituto Nazionale di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti), ente accreditato presso il MIUR , ai sensi del D.M. n.170/2016 e quelli fondamentali di formazione sul sostegno discenti CH, già conseguiti e che conseguirà presso l’ Istituto Statale Italiano di specializzazione per educatori dei minorati della vista “A. Romagnoli” di Roma, entro il 30 giugno 2018(con il conseguente scioglimento della riserva, come ai predetti docenti). Per l’effetto, nel disporre le richieste modifiche del D.M. e del bando di

concorso impugnati, per i motivi e con le modalità indicate nel ricorso, chiede di ordinare alla P.A. scolastica di disporre che la Commissione che dovrà esaminare e valutare la sua prova per posti di sostegno nella Scuola secondaria di primo e secondo grado, classi di concorso ADMM e ADSS ed i suoi titoli (in particolare quelli conseguiti presso l'Ist."A.Romagnoli" di Roma entro il 30-06-2018, con il conseguente scioglimento della citata riserva da parte della P.A. scolastica competente), secondo l'allegata tabella A al D.M. n.995/2017 ed al bando di concorso di cui trattasi in G.U. quarta serie speciale del 16-02-2018, di attenersi a quanto precisato ai precedenti punti numeri 21 e 22 del presente ricorso.

d) Emanare ogni conseguente provvedimento come per legge, anche in ordine all'onere delle spese di giudizio.

6) E' importante rilevare innanzitutto che questo ricorso introduce **UN GRAVISSIMO PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO DELLA SCUOLA PUBBLICA ITALIANA**: il sostegno alle singole invalidità sensoriali, nella specie agli ALUNNI NON VEDENTI ED IPOVEDENTI GRAVI che l'Ecc.issimo Consiglio di Stato, Sezione Sesta ha evidenziato in due sentenze di notevole importanza: Cons. di Stato , Sez. VI n.2023, pubblicata il 03-05-2017 e Cons. di Stato, Sez. VI n.5851 del 20-09-2018, pubb. l'11-10-2018. Si premette che **il 50% dei docenti ed assistenti dell'autonomia impiegati nella Scuola pubblica sul sostegno, non conoscono il Braille ed il 77% dei predetti non hanno competenze tiflodidattiche e tiflopedagogiche. Solo un minorato della vista su 4, svolge le lezioni in classe, perché non ha il docente o l'assistente dell'autonomia che in tempo reale sono in grado di farlo interagire con il docente curriculare della classe e con gli allievi normodotati della stessa.** Tutto ciò risulta da un'indagine dell'Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (all. n. 5 al ricorso del 26 marzo 2018) **ed indirettamente anche dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione n.5851 del 20-09-2018, pubb. l'11-10-2018, punto 2**(emanata in conseguenza della mancata assegnazione, dopo vane ricerche, di un docente specializzato CH ad un'allieva non vedente) **"...va poi ricordato come l'Amministrazione, per quanto si è sopra riferito, si è attivata per ottemperare al giudicato e, tuttavia, NON E' STATO POSSIBILE ASSEGNARE UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO IN LINGUA BRAILLE, NON AVENDO AVUTO ESITO POSITIVO L'AVVISO, ESTESO A TUTTI GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE"**. Eppure Lo Stato Italiano recependo la convenzione del 13-12-2006 dell'ONU nella **legge speciale n. 18 del 03 marzo 2009, all'art. 24 n. 4**, si era impegnato a FORMARE e ad ASSUMERE insegnanti esperti di braille a sostegno dei non vedenti (cfr. anche pag. 4 punto n.6 del ricorso del 26 marzo 2018).

7) Dopo detta legge speciale, **VI SONO STATE SOLO LE VANE PROMESSE DEL LEGISLATORE, ORMAI RISALENTI A BEN 9 ANNI OR SONO, fatte all' art. 13 del D.M. n.249/2010, dove manifesta l'intenzione di istituire specializzazioni**, con specifici percorsi di formazione per i

docenti assegnati sulle singole invalidità sensoriali (cfr. punto n.6 del ricorso del 26-3-2018; punto I. memoria ex art. 55 n. 5 c.p.a. del 29-8-2018).Infatti, allo stato, il legislatore non ha manifestato nessuna intenzione di indire percorsi di specializzazioni presso Istituzioni pubbliche diversi da quelli effettuati dalla ricorrente e/o concorsi pubblici ordinari sulle singole invalidità sensoriali(soprattutto per il sostegno CH) per chi avesse titoli di specializzazione specifici come la patrocinata del sott.to difensore, come invece sembra che voglia fare per molte categorie di docenti su posti comuni,es. docenti laureati con 3 anni di servizio e/o con 24 CFU, diplomati magistrali prima del 2001, diplomati ITP non abilitati o che abbiano conseguito l'abilitazione all'estero dopo il 31-5-201 (cfr. in tal senso Tar del Lazio III Sez. Bis ordinanza n.06677/2018 pubblicata il 05-11-2018, emanata in conseguenza del ricorso n.5302/2018 Reg.Ric.). Riguardo al sostegno, il legislatore continua ad attivare corsi TFA di sostegno per docenti c.d. "Polivalenti", come quello attivato con DM dell'08-02-2019 n.92, al quale potranno partecipare insegnanti in possesso di abilitazione all'insegnamento su posto comune e ed anche laureati con laurea magistrale con i 24 CFU ed infine ITP con semplice diploma di maturità, per cui il gravissimo problema enunciato, è destinato a rimanere ancora irrisolto nel tempo, nonostante l'urgenza rappresentata della gravissima notoria carenza di insegnanti di sostegno specializzati CH.

8) Nel cosiddetto concorsone del 2018, oggetto di questo giudizio, **parteciperanno anche i docenti che sono stati ammessi ai corsi TFA sostegno III ciclo, i quali hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.** Questi, superato il concorso, avranno il titolo di docenti di sostegno " Polivalenti",cioè potranno essere assegnati a tutte le disabilità, come recita l'art.8 n.4 del D.M. 15-12-2017 n.995(come pure l'art. 8 del bando di concorso in G.U. n.14 serie speciale del 16-2-2018): ***"La prova orale per posti di sostegno [...]valuta la competenza del candidato [...]per garantire l'inclusione SULLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI DISABILITA', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche*** ".Quindi, questi docenti che per conseguire la predetta specializzazione polivalente hanno partecipato a **SOLO 3 LEZIONI DI POCHE ORE DI DIDATTICA SPECIALE** per le disabilità sensoriali, **come è stato provato al punto n. 16 del ricorso del 26 marzo 2018, potranno essere assegnati anche al sostegno degli alunni non vedenti (cfr. all.n.25 al ricorso di primo grado, il quale riporta il modulo n.4 :"***Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali"***, destinato alla formazione dei docenti del TFA sostegno III ciclo, dove si leggerà che è stato trattato in solo 3 lezioni).** QUESTO tipo di FORMAZIONE , per così dire ***"Strutturalmente inadeguata"***, che è stata impartita anche alla maggior parte di tutti i docenti cosiddetti "Polivalenti" della Scuola italiana, **SPIEGA I RISULTATI dell'indagine sulla Scuola pubblica inerente il sostegno CH** effettuata dall'Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (I.Ri.Fo.r.), **illustrata al precedente punto n. 1. E SPIEGA anche la constatazione al punto n.4 della sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione n.5851 del 20-09-2018, pubblicata l'11-10-2018**, con la quale l'Ecc.issimo Collegio rileva che solo dopo che il docente di sostegno "Polivalente" (assegnato all'allieva non vedente, di cui si parla nella sentenza) ha frequentato i corsi di formazione presso il Liceo Musicale dove presta servizio,

per disposizione del MIUR tenuti appositamente dai docenti della Scuola Statale di specializzazione per educatori del minorati della vista "A.Romagnoli " di Roma, è stato **eseguito correttamente il giudicato "volto a dotare l'alunna disabile di un insegnante munito di specifiche competenze in lingua braille..."**.

9) Pertanto, resta dimostrato che con **SOLO 3 LEZIONI**, i docenti polivalenti non possono essersi **FORMATI** per insegnare a scrivere ai minorati della vista assegnati alle loro cure e quindi interagire con loro, con la famosa tavoletta, foglio e punteruolo, perché le predette, non sono sufficienti per apprendere con competenza il sistema tradizionale Braille che dispone di 64 combinazioni di punti(ogni combinazione è formata da 6 punti). E tanto meno, saranno in grado di farli scrivere al computer, perché se non c'è un'adeguata conoscenza di base, unita alla pratica, non potranno aiutare i non vedenti ad utilizzare la barra braille che per di più impiega un alfabeto Braille ad 8 punti, per ogni combinazione, per un totale di 255 combinazioni di punti.

10) **La ricorrente per avere queste competenze ha dovuto frequentare IN QUASI DUE ANNI il corso di formazione ed aggiornamento di 600 ore "Nuova tiflologia per l'inclusione 2017 ", tenuto dall'Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti**, ente per la formazione riconosciuto dal MIUR ai sensi del D.M.n.170/2016. Le stesse sono state verificate all'esito degli esami scritti ed orali che la medesima ha superato con votazione 83/100, come si evince dal diploma consegnato il 02-08-2017(cfr. punto n. 13 del ricorso del 26-3-2018) . Principali argomenti dell'attività formativa, trascritti nel citato diploma, sono le seguenti: caratteristiche generali della minorazione visiva; panoramica legislativa in materia di inclusione scolastica; cecità ed ipovisione in età evolutiva; codice Braille; strumenti didattici per l'inclusione di alunni con disabilità visiva; orientamento e mobilità; trascrizione ed adattamento testi scolastici; auto descrizione digitale di materiale didattico.

Solo dopo questa solida formazione di base, **la ricorrente è stata ammessa ed ha partecipato, presso l'unico Istituto Statale italiano di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, "A. Romagnoli" di Roma, AI CORSI DI FORMAZIONE FONDAMENTALI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO CH**, terminati entro il 30-06-2018. Alla medesima , sono state rilasciate tutte le certificazioni depositate tra gli atti del giudizio(cfr. punto n.13, parte finale, ricorso del 26-3-2018).

11) Per questi motivi ha presentato in data 09-03-2018 domanda di partecipazione al c.d. concorsone riservato 2018(all. n. 22 al ricorso del 26-3-2018), di cui è giudizio, per partecipare alla procedura concorsuale in parola per posti di sostegno ex artt. n.3 D.M.15-12-2017 n.995 e 4 del bando di concorso in G.U. quarta serie speciale del 16-2-2018, per essere ammessa con riserva, così come hanno fatto i menzionati docenti che sono stati ammessi ad effettuare i corsi TFA sostegno III ciclo, attivati con D.M. 10-3-2017, i quali pure hanno conseguito il titolo entro il 30-6-2018 e che invece sono stati ammessi, con evidente DISPARITA' DI TRATTAMENTO, "de plano" agli stessi.

12) Il MIUR ha disatteso tale richiesta ed Elisa Palmigiani ha proposto ricorso avanti al TAR del Lazio III^a Sez.Bis per chiedere l'annullamento delle predette norme, emanate in forza dell'art.17 decreto legislativo 13-04-2017 n.59 e del decreto legislativo 13-4-2017 n.66 (**normativa generale**), per violazione degli artt. 2, 3, 34 primo comma, 38 terzo comma e 97 della Costituzione e della **normativa speciale di cui all'art.24 della legge speciale n. 18 del 3-3-2009** (pubblicata in G.U. n. 61 del 14-3-2009), nella parte in cui consentono di partecipare con riserva al concorso per posti di sostegno nella Scuola pubblica di primo e secondo grado, solo ai più citati docenti che siano stati ammessi ai corsi TFA sostegno III ciclo che li ultimeranno entro il 30-6-2018 ed escludono i docenti con laurea magistrale e con i 24 CFU (ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecniche didattiche) come la ricorrente, i quali ultimeranno i corsi di formazione fondamentali sul sostegno CH presso l'unico Istituto Statale di specializzazione per educatori dei minorati della vista "A.Romagnoli" di Roma, pure entro il 30-6-2018.

13) Il legislatore, istituendo discrezionalmente le figure dei docenti cosiddetti "Polivalenti" con la cennata legislazione di carattere generale e stabilendo di assumere solo questi nell'impugnata normativa concorsuale, **di fatto STA NEGANDO LA POSSIBILITA' agli allievi non vedenti di avere insegnanti di sostegno esperti di Braille, con competenze tiflodidattiche e tiflopedagogiche, come prescrive l'art. 24 della legge speciale n. 18 del 3-3-2009**(come è stato accertato, da ultimo, anche nella sentenza n. 05851 del Consiglio di Stato, Sezione VI del 20-09-2018, pubblicata l'11-10-2018, punto n. 4) . **Quest'ultima norma speciale**, secondo la sentenza interpretativa con efficacia "Erga omnes" della **Corte Costituzionale n.80 del 2010, punto n. 4**(all. n. 27 alla documentazione del ricorso in primo grado) è ricompresa tra quelle di **"UN NUCLEO INDEFETTIBILE"** a tutela dei delle persone diversamente abili, nella specie, i minorati della vista, che la discrezionalità del legislatore non può assolutamente violare. Ne consegue che, non prevedendo nell'impugnata normativa concorsuale la partecipazione di docenti con i titoli come l'appellante, il legislatore **HA VIOLATO l'art.24 n. 4 della LEGGE SPECIALE del 3-3-2009 n. 18** che fa parte di **quel " NUCLEO INDEFETTIBILE DI NORME"**, **sottratte alla sua discrezionalità**, previste nella **sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 a garanzia dei diritti ed interessi di tutti i diversamente abili e tra questi, i minorati della vista** che hanno diritto ad avere docenti con REALI competenze sul Braille, tiflodidattiche e tiflopedagogiche, che attualmente sono solo quelli, i quali hanno frequentato i corsi di specializzazione per il sostegno CH presso l'unico Istituto Statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista "A.Romagnoli " di Roma, come si riconosce esplicitamente nella sentenza n.05851 del Consiglio di Stato, Sezione VI del 20-9-2018, pubb. l'11-10-2018, punto n. 4 . **Ed è proprio il "RISPETTO di questo nucleo indefettibile di norme A GARANZIA E TUTELA dei minorati della vista"**(individuate nella citata normativa speciale e costituzionale), per così dire **"trascurato dalla discrezionalità del legislatore"**, che **TRAVOLGE I "LIMITI"** (ovvero, l'abilitazione curriculare e la specializzazione cosiddetta

“Polivalente”, tra l’altro ormai abolite dalla L. n.107/2015)che quest’ultimo ha imposto nell’impugnata normativa generale per partecipare alla procedura concorsuale in parola e, conseguentemente, in forza del superiore interesse pubblico a tutela dei diversamente abili della vista che coincide con quello dei docenti come la ricorrente, consente a quest’ultima di partecipare con riserva, per titoli e merito(anche in forza dell’art. 97 della Costituzione) alla stessa.

14) Per quanto riguarda i titoli della ricorrente che come si diceva la legittimano a partecipare alla procedura concorsuale in questione, **a parte le prove ed argomentazioni ai precedenti punti n.ri 2,3, 6 ed 8, le quali si ritengono più che sufficiente, affinché possa partecipare alla stessa**, in ogni caso essi corrispondono a quelli di cui al decreto ministeriale n.249/2010 (su quanto si sostiene, ci si riporta anche alle argomentazioni di cui al punto I. parte finale della memoria del 29-08-2018) , in attuazione dell’art. 2, comma 416 della legge 24-12-2007 n. 244 (cfr. in tal senso , TAR Lazio III Sez. Bis ordinanza n.3185/2017 del 21-6-2017 a seguito del ricorso n.01651/2017), stabiliti per coloro che intendono svolgere un’attività d’insegnamento, i quali devono avere non solo conoscenze disciplinari (laurea magistrale), ma anche competenze didattiche e psico-pedagogiche che la ricorrente ha conseguito a seguito del percorso di formazione con esami finali presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per conseguire i 24 CFU. Le materie e gli argomenti trattanti in quest’ultimo, come dimostrato anche alla fine del punto n. 14 del ricorso del 26-3-2018 (con la documentazione allegata, non smentita dal MIUR), sono essenzialmente uguali a quelli affrontati nel citato TFA sostegno III ciclo. PER DI PIU’, la ricorrente ha conseguito presso le citate Istituzioni pubbliche i menzionati titoli sul sostegno CH.

15) Del resto, **la PARTICOLARE e STRAORDINARIA situazione disastrosa della Scuola pubblica italiana sulla grave carenza di docenti di sostegno per i minorati della vista**, documentata (a tutt’oggi non smentita o contestata dal MIUR) nella più volte richiamata indagine dell’Istituto Nazionale di ricerca, formazione e riabilitazione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e rilevata anche nella sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione n.5851 del 20-09-20198,punto n.4 (cfr. quanto illustrato al precedente punto n.6 del presente atto), **ATTIVA LA NECESSITA’ per gli allievi CH di avere con URGENZA improrogabile docenti competenti come la ricorrente. La risoluzione di questa situazione, non più procrastinabile nel tempo, “ictu oculi” coincide con le esigenze del buon andamento della pubblica amministrazione. Ne consegue che l’urgente assunzione di docenti come la ricorrente con le certificate competenze(da Istituzioni pubbliche specializzate a formare educatori per minorati della vista),attraverso la partecipazione al concorso di cui trattasi, sotto l’aspetto dell’interesse pubblico, può essere paragonata a quell’urgente assunzione della “Platea degli insegnanti precari” iscritti alle graduatorie di seconda fascia al 31-5-2017 che protestarono a suo tempo, onde poter ottenere e partecipare a questo stesso concorso riservato di cui è giudizio (cfr. in tal senso, per tutte, la sentenza n.6272/2018, pubblicata il 05-06-2018 del TAR Lazio III^Sez.Bis, nella quale viene richiamata giustamente la sentenza della Corte Costituzionale del 10-11-2011 n.299 che**

legittima la procedura concorsuale per cui è causa in favore della citata *“Platea degli insegnanti precari”*: *“La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze d’interesse pubblico idonee a garantirle”* (cfr. anche quanto meglio illustrato al punto n. III della memoria ex art. 55 n. 5 c.p.a. del 29-8-2018).

16) Per quanto riguarda i titoli della ricorrente, **poichè l’on.le Tribunale Amministrativo adito in primo grado, li ha ritenuti non qualificati**(mancherebbe l’abilitazione sulla materia, ma questa è ormai influente poichè la nuova legislazione l’ha abolita e sostituita con il conseguimento dei 24 CFU) **per partecipare alla procedura concorsuale di cui trattasi**, atteso quanto provato ai punti n.ri 2, 3, 6 ed 8 del presente atto e con la documentazione prodotta ed illustrata ai punti n.ri 9, 16(ultima parte), 17 e 18 del ricorso del 26-3-2018 e cioè che **le competenze dei docenti cosiddetti “Polivalenti” che vi parteciperanno “De plano” per volontà del legislatore sono, per così dire, “Strutturalmente non qualificate”** (basta ricordare solo che i docenti che sono stati ammessi ai corsi TFA sostegno III ciclo attivati con D.M. n.141/2017, i quali hanno conseguito i titoli entro il 30-6-2018, **saranno considerati FORMATI e qualificati al sostegno per gli alunni minorati della vista SOLO DOPO TRE LEZIONI DI BRAILLE, TIFLOINFORMATICA E TIFLOPEDAGOGIA!**) , **conseguentemente, in questa sede e sin da questo momento, si insiste nel richiede all’ Ecc.issimo Consiglio di Stato, VI Sezione di sollevare d’ufficio l’eccezione d’incostituzionalità della procedura concorsuale di cui è giudizio, nella parte in cui consente ai predetti docenti cosiddetti “Polivalenti” di essere addetti al sostegno degli allievi CH** (cfr. la richiesta di cui al punto n. 3 delle conclusioni del ricorso del 26-3-2018 : *“Emanare ogni conseguente provvedimento come per legge...”*). Infatti, le competenze *“Strutturalmente non qualificate”* di tutti i docenti ammessi al concorso per cui è giudizio e specialmente quelle dei docenti che hanno partecipato ai corsi di TFA sostegno III ciclo di cui al D.M. n. 141/2017 che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 30-6-2018, **CONFLIGONO** con le disposizioni impartite dalla **sentenza della Corte Costituzionale del 23-6-2009 n. 215**, le quali stabiliscono che **il personale assunto nella pubblica amministrazione a seguito di concorso riservato, come quello di cui è causa, in deroga ai principi del concorso ordinario di cui all’art. 97 della Costituzione, deve avere in ogni caso la professionalità necessaria all’adempimento dell’incarico che deve svolgere** (nel caso in specie, docente di sostegno ad alunni minorati della vista).Dello stesso orientamento è anche il Consiglio di Stato VI Sez. nella sentenza n. **2023/2017 pubblicata il 03-05-2017** (meglio illustrata al punto n. 19 del ricorso del 26-3-2018). Infatti, ai punti § 22.5 e § 23.1 della stessa si sostiene che quando gli assistenti della comunicazione ed i docenti di sostegno sono non qualificati, si genera **“un diretto vulnus ai valori costituzionali, poichè le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili, SAREBBERO MERAMENTE APPARENTI”**. E per ultimo e non ultimo, tale concetto è ripetuto nella **sentenza n. 05851 del Consiglio di Stato, VI Sezione 20-09-2018, pubblicata l’11-10-**

2018, punto n. 4 che critica severamente il sostegno effettuato ad un'allieva non vedente da parte di un docente "Polivalente" privo di specializzazione sul sostegno CH : " Invero, il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentono l'efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all'handicap di fronte al quale egli si trova ad operare. Dovendosi costantemente relazionare con l'alunno, risulta evidente che egli deve avere conoscenza dei mezzi espressivi di cui questi si serve a cagione della sua disabilità, nonché delle tecniche che consentono, in modo ottimale, l'attività di insegnamento a tali particolari categorie. Diversamente opinando, invero, la figura dell'insegnante di sostegno potrebbe ridursi a MERA ED INUTILE PRESENZA, in quanto non idonea a favorire l'integrazione e l'inserimento del disabile nel contesto scolastico, così assicurando la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che l'istituzione scolastica deve garantire".

17) Come già anticipato e dimostrato con prove incontrovertibili ai punti n.ri 11, 16 e 17 del ricorso del 26-3-2018, **attualmente in Italia vi sono solo i docenti formati, sia presso l'Istituto Nazionale di ricerca, Formazione e Riabilitazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, che presso l'unico Istituto Statale "A.Romagnoli" di Roma di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, i quali risolvono con competenza e professionalità queste mancanze della Scuola Italiana, riguardo al sostegno degli allievi CH, tant'è che anche quest'anno scolastico 2018-2019 quest'ultimo Istituto Statale ha riproposto a docenti come la ricorrente che hanno già conseguito solide conoscenze di Braille, di tifloinformatica e tiflopedagogiche di partecipare alla selezione, onde essere ammessi a frequentare gli stessi corsi per conseguire tutte le certificazioni di specializzazione sui diversi ambiti del sostegno CH prodotti in giudizio dalla ricorrente.** Infatti, **l'Istituto "A. Romagnoli" di Roma, "alle dirette dipendenze del MIUR" nelle sue attività, tra le quali quella di formazione specializzante dei docenti per il sostegno CH, "attua tutti gli adempimenti relativi all'integrazione scolastica previsti dalla legge n. 104/92 e dalla legge n. 107/2015"** (Cfr. quanto riportato testualmente nella documentazione presente sul sito internet di detto Istituto per l'anno scolastico 2018-2019 – all. n.32). Tutto ciò risulta **indirettamente anche dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione n.5851 del 20-09-2018, pubb. l'11-10-2018, punto n. 4** (emanata in conseguenza della mancata assegnazione, dopo vane ricerche, di un docente specializzato CH ad un'allieva non vedente). E difatti, l'Ecc.issimo Collegio sostiene (in sintesi) che solo dopo che il MIUR ha attivato e portato a termine i corsi di specializzazione nella scuola dove trovasi l'alunna non vedente, in favore dell'insegnante di sostegno "Polivalente" assegnato alla predetta, da parte di docenti dell'Istituto Statale di specializzazione per educatori dei minorati della vista "A.Romagnoli" di Roma, è stata eseguito correttamente il giudicato che ordinava al MIUR di assegnare un docente specializzato CH alla studentessa di cui trattasi.

18) All'esito dell'udienza cautelare collegiale del 12-09-2018, il TAR del Lazio III^a Sez.Bis emanava l'ordinanza istruttoria n.09742/2018 Reg.Prov.Caut. del 12-9-2018, con la quale ordinava all'avv. Maurizio Morelli di adempiere alle regole tecnico-operative per

l'attuazione del processo telematico, entro gg.10 dalla notifica del provvedimento in parola, e rinviava la causa all'udienza collegiale cautelare del 04-10-2018.

19) All'udienza collegiale cautelare del 04-10-2018, dopo la discussione, il TAR del Lazio III^a Sez. Bis, si riservava per la decisione.

20) Il giorno 18-02-2019 veniva pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa TAR Lazio l'ordinanza cautelare collegiale n.01150/2019 Reg. Prov.Caut. datata 04-12-2018 e 08-01-2019 con la quale il TAR del Lazio III Sez. Bis ha respinto la domanda cautelare proposta con ricorso del 26-03-2018.

Tanto premesso, il sott.to Difensore impugna l'ordinanza cautelare collegiale di cui sopra e chiede la sua riforma per i seguenti-

MOTIVI

I. Il TAR del Lazio III Sez. Bis con ordinanza cautelare collegiale del 04-12-2018 e del 08-01-2019, pubblicata il 18-02-2019 ha respinto la domanda cautelare, di cui al ricorso del 26-03-2018, sul presupposto che entro il 17-05-2017, data in cui è entrata in vigore l'impugnato decreto legislativo n.59/2017, la ricorrente, docente di lettere nella scuola di primo e secondo grado, non aveva l'abilitazione all'insegnamento su posto comune sulle sue classi di concorso. Più precisamente, i Giudici di primo grado non hanno esaminato il fatto che la ricorrente avesse conseguito la specializzazione CH entro il 30-06-2018, come quei docenti forniti di abilitazione su posto comune che ai sensi degli artt. 3, 6 n.ri 3, 7 e 8 del bando di concorso pubblicato in G.U. n. 14 quarta serie speciale del 16-2-2018, sono stati ammessi "de plano" a partecipare al concorso per cui è causa, poiché sempre entro il 30-06-2018 hanno conseguito la specializzazione c.d. "Polivalente" sul sostegno. L'impugnata decisione del primo Giudice si fonda sul fatto che la "o" disgiuntiva presente al n. 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n.59/2017 che avrebbe potuto consentire alla ricorrente di partecipare al concorso in parola, va intesa come "e" in quanto *"imperfetta formulazione normativa, dovendosi fare applicazione della norma primaria delegante (l'art. 1 della legge n.107/2015), la quale pone il diploma di specializzazione nel sostegno quale requisito aggiuntivo e non alternativo al possesso dell'abilitazione all'insegnamento"*. Il Giudice di prime cure però non ha esaminato il fatto che da quando la ricorrente si è laureata (il 17-11-2016) non è stato più bandito un regolare concorso per poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento su posto comune, poiché è stata abolita proprio con il decreto legislativo n.59/2017. Quest'ultima normativa ha di fatto sostituito questo tipo di abilitazione con il percorso F.I.T. che ormai si tiene in tutte le università e che si conclude con il superamenti di quattro esami (1.metodologie e tecniche didattiche, 2.pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, 3.psicologia ed 4.antropologia), i quali portano a conseguire i cosiddetti 24 CFU, che la ricorrente ha superato prima del 30-06-2018. E difatti il prossimo TFA sostegno

previsto per l'ennesima volta sempre per docenti "Polivalenti", bandito con decreto del MIUR dell'08-02-2019 art. 3 lett. a), consente a tutti i laureati con laurea magistrale senza abilitazione sulla materia, ma con i 24 CFU di parteciparvi, come del resto ha stabilito la legge 30-12-2018 n.145 (legge di bilancio 2019). Pertanto, **per diventare docente di sostegno non occorre più avere come prerequisito l'abilitazione sulla materia, come sostiene il Tar del Lazio Terza Sez.Bis nell'impugnata ordinanza n.05851 resa alle udienze collegiali cautelari del 4-12-2010 e del 08-01-2019.** Per cui la predetta motivazione di diniego a sostegno dell'impugnata ordinanza, poteva essere valida prima della descritta riforma. **Ma v'è di più.** Il Giudice di prime cure nella impugnata ordinanza non ha esaminato il fatto che la ricorrente ha impugnato il decreto legislativo n.59/2017 e la legge delega n.107/2015, nella fattispecie in esame **normativa generale**, perché in contrasto con la **legge speciale** n.18 del 03-03-2009, pubblicata nella G.U. n.61 del 14-03-2009, la quale ha reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13-12-2006. **Tale normativa speciale, all'art.24 n.ri 3 e 4, in buona sostanza, ha recepito l'impegno dello Stato Italiano di adottare tutte le necessarie misure per formare insegnanti "Qualificati nel Linguaggio dei segni e/o nel Braille", per poi impiegarli a sostegno di allievi sordi, non vedenti ed ipovedenti gravi.** Invece di dare attuazione a detta legge speciale, lo Stato Italiano con D.M. n.249/2010 ha creato la figura del docente "Polivalente", nella **PROVVISORIA ATTESA** di istituire specializzazioni con specifici percorsi di formazione per docenti assegnati sulle singole invalidità sensoriali (cfr. art. 13 D.M. n.249/2010). **Ma questa attesa dura ormai da ben nove anni e la Scuola Italiana sul sostegno per le singole invalidità sensoriali è gravemente carente.** Infatti, per quanto riguarda i non vedenti e gli ipovedenti gravi, il 50% dei docenti ed assistenti dell'autonomia impiegati nella Scuola pubblica, non conoscono il Braille ed il 77% dei predetti non hanno competenze tiflodidattiche e tiflopedagogiche. Solo un minorato della vista su 4 svolge le lezioni in classe, perché non ha il docente e l'assistente dell'autonomia che in tempo reale sono in grado di farli interagire con il docente curricolare della classe e con gli allievi normodotati della stessa. Tutto ciò, risulta da un'indagine dell'Istituto Nazionale di ricerca, formazione e Riabilitazione dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti(all. n. 5 al ricorso del 26-03-2018). Per cui è evidente che le competenze dei cosiddetti docenti "Polivalenti" che parteciperanno "De plano" alla procedura concorsuale in parola per volontà del Legislatore, sono, per così dire, **Strutturalmente non qualificate**. Eppure l'art. 8 del bando di concorso in parola in G.U. n.14 serie speciale del 16-02-2018 afferma che ***"La prova orale per posti di sostegno [...]valuta la competenza del candidato [...]per garantire l'inclusione sulle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche"***. A fronte delle disposizioni di questa norma, se si osserva l'allegato n.25 al ricorso del 26-3-2018, dove è riportato il modulo n.4 dedicato alla ***"Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali"***, pubblicato sul sito on-line dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (uniformato ex lege per tutte le Università Italiane), si leggerà che i docenti del TFA sostegno III, **saranno formati per quello sensoriale solo dopo 3 lezioni !** Il Tar del Lazio III Sez.Bis nell'impugnata ordinanza n.01150/2019

pubb. il 18-2-2019, per motivare il suo diniego alle richieste dell'appellante porta l'esempio dei medici specialisti, i quali prima di esercitare la professione sanitaria devono essere abilitati alla professione di medico chirurgo. A parte il fatto, non certo poco rilevante, che con la cennata riforma che c'è stata con la legge 30-12-2018 n.145 (legge finanziaria 2019) che ha poi consentito al MIUR di emanare il decreto dell'08-02-2019 n.92, i docenti con la laurea magistrale ed i 24 CFU possono sostenere le prove per il TFA sostegno, senza l'abilitazione sulla materia e quindi poi andranno normalmente ad insegnare ai ragazzi diversamente abili, per cui l'esempio oggi non è più calzante. **Ma v'è di più.** I Giudici di prime cure non ha esaminato il fatto che i docenti del TFA sostegno III ciclo, ammessi tranquillamente a sostenere le prove del concorso per cui è giudizio, a settembre 2019 saranno i nuovi insegnanti sul sostegno CH dopo aver frequentato solo 3 lezioni sulla didattica sensoriale speciale. Questi andranno ad ingrossare la folta schiera di quelli, già di ruolo, che fanno parte della citata indagine (meglio illustrata al punto n.6 di questo atto) dell'I.Ri.Fo.R., la quale ha accertato che il 77% dei predetti non ha competenze tiflodidattiche e tiflopedagogiche. **Questa "Platea" di docenti, volendoli paragonare ai dottori specialisti, per riprendere il citato esempio portato dal Tar del Lazio III Sez. Bis per motivare l'impugnata ordinanza, considerato tutto il tempo e lo studio che è necessario per apprendere il Braille, la tiflodidattica e la tifloinformatica(cfr. i punti 1 e 2 atto di appello), sul sostegno CH si possono considerare come dei dottori specializzati, regolarmente ammessi ad esercitare la loro professione CON COMPETENZE INFERIORI AGLI INFERMIERI!** I Giudici di primo grado dopo che è stata rappresentata questa drammatica situazione sul sostegno CH nella Scuola italiana **non hanno esaminato nell'impugnata ordinanza l'eccezione d'incostituzionalità della procedura concorsuale in parola** (meglio illustrata al precedente punto n.16 di questo atto di appello), **con la quale si sostiene che confligge con la sentenza della Corte Costituzionale del 23-06-2009 n.215**, la quale stabilisce che il personale che partecipa ad un concorso riservato nella Pubblica Amministrazione **deve avere in ogni caso la professionalità necessaria all'adempimento dell'incarico che deve svolgere.** **Questo orientamento sulle necessarie competenze del docente di sostegno**, in buona sostanza, come si è già scritto nei punti precedenti, **è anche quello dell'Ecc.issimo Consiglio di Stato, VI Sez. nella sentenza n.2023/2017 pubblicata il 03-05-2017 e nell'ultima n.05851/2018 pubblicata l'11-10-2018.**

II. Il Tar del Lazio III Sez. Bis nell'impugnata ordinanza nega all'appellante la possibilità di sostenere il concorso per cui è giudizio perché *"l'aver ultimato i corsi fondamentali di formazione per il sostegno non equivale all'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione sulle attività di sostegno"*. Il Giudice di prime cure non ha esaminato nell'impugnato provvedimento quanto segue. **In primo luogo:** l'appellante non ha potuto partecipare prima alle selezioni del TFA sostegno III ciclo, che consentiva ai vincitori di partecipare normalmente alla procedura concorsuale in parola, ai sensi degli artt. 3, 6 n.ri 3, 7 e 8 del bando pubblicato in G.U. quarta serie speciale del 16-2-2018, **perché diversamente da quando oggi prevede la normativa in materia, occorreva l'abilitazione su**

posto comune e da quando si è laureata, non l'ha potuta conseguire, perchè questa possibilità non le è stata mai concessa dal Legislatore. In ogni caso però, con il corso FIT che le ha permesso di conseguire i 24 CFU, in buona sostanza, ha studiato tutte le materie che vengono apprese in un TFA sostegno. Infatti, se si legge all'allegato n.24 al ricorso del 26-3-2018, il programma in 10 moduli di tutti gli argomenti e materie del TFA sostegno III ciclo, pubblicato sul sito on-line dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale, sostanzialmente è uguale al calendario, caratteristiche ed offerta formativa del percorso di formazione F.I.T. (allegato n. 21 al ricorso del 26-3-2018) che alla fine sono state verificate con i seguenti esami che l'appellante ha dovuto sostenere (cfr. certificazione del 13-05-2018 all. n. 31 al ricorso del 26-3-2018): metodologie e tecniche didattiche (voto riportato 30/30); pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (voto riportato 28/30); psicologia (voto riportato 30/30); antropologia (voto riportato (30/30)). **In secondo luogo:** i corsi di formazione per il sostegno CH frequentati dall'appellante sono stati effettuati presso l'unico Istituto Statale in Italia di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista "A. Romagnoli" di Roma ed a differenza dei docenti che hanno conseguito il TFA sostegno III ciclo che partecipano "De plano" al concorso per cui è giudizio, **le hanno fatto conseguire la specializzazione sul suo sostegno CH, la quale è una competenza specifica richiesta all'art. 8 n. 4 del bando di concorso in G.U. n.14 serie speciale del 16-2-2018**, il quale stabilisce che i candidati nella prova orale dovranno dimostrare di avere tutte le competenze sulle singole invalidità e quindi anche sul sostegno per allievi non vedenti ed ipovedenti, oggi tanto necessari alla Scuola italiana perché mancano. Ed infatti, nella sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione n. 5851 del 20-9-2018, pubblicata l'11-10-2018, l'Ecc.issimo Collegio sostiene che un docente di sostegno "Polivalente" assegnato ad un'allieva non vedente che era stato rifiutato dalla famiglia, per le competenze "Strutturalmente non adeguate", in buona sostanza, **ha conseguito le necessarie competenze tiflodidattiche e tifloinformatiche solo dopo aver frequentato i corsi di specializzazione tenuti dai docenti dell'Istituto Statale "A.Romagnoli" di Roma, effettuati eccezionalmente** (per adempiere ad una precedente sentenza istruttoria) **presso il Liceo Musicale Statale dove frequenta l'alunna CH di cui si parla nella citata sentenza.** . Pertanto, diversamente da quanto sostengono i Giudici di prime cure, **i titoli dell'appellante, quanto meno sono equivalenti a quello conseguito dai docenti nel TFA sostegno III ciclo**, i quali hanno ottenuto il titolo entro il 30-6-2018 e che sono stati ammessi a partecipare "De plano" alla procedura concorsuale di cui trattasi ai sensi degli artt. 3, 6 n.ri 3, 7 e 8 del bando pubblicato in G.U. quarta serie speciale del 16.2-2018.

III. Il Tar del Lazio III Sez. Bis all'udienza della camera di Consiglio del 4-12-2018 avrebbe potuto accogliere le istanze dell'appellante nell'impugnato provvedimento, se non altro per sperimentare l'ipotesi di inviare, per così dire, "un messaggio forte e chiaro" al MIUR di attuare finalmente i percorsi di formazione per i docenti assegnati al sostegno delle singole invalidità sensoriali, di cui all'art. 13 del DM n.249/2010 che ormai si aspettano invano da ben 9 anni, dopo che lo Stato Italiano si è impegnato ad effettuarli in forza dell'art. 24 n. 4 della legge speciale n. 18 del 03-03-2009. Infatti, se i Giudici di primo grado avessero

accolto tale richiesta, forse l'invocato provvedimento favorevole sarebbe potuto essere da stimolo al MIUR nel prevedere finalmente anche percorsi di formazione specifici per le singole invalidità sensoriali nel recente decreto dell'08-02-2019 n.92, con il quale ha riproposto per l'ennesima volta solo TFA di sostegno cosiddetto "Polivalente". Di questi percorsi di sostegno per docenti relativi a singole invalidità sensoriali, oggi in Italia se ne ha urgente ed improrogabile bisogno come dimostrato in precedenza dalla più citata indagine dell'I.Ri.Fo.R. allegata con il n.5 al ricorso del 26-3-2018 e come riconosce lo stesso Ecc.issimo Consiglio di Stato, Sez.IV nella sentenza n.5851 del 20-9-2018, pubblicata l'11-10-2018: "...non è stato possibile assegnare un insegnante di sostegno specializzato in lingua braille, non avendo avuto esito positivo l'avviso, esteso a tutti gli uffici scolastici regionali, finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse". Pertanto, si chiede all'Ecc.issimo Consiglio di Stato, VI Sezione di accogliere le richieste dell'appellante per significare al MIUR le ricordate urgenze della Scuola pubblica italiana e, nel contempo, ribadire quanto già affermato nella predetta sentenza al punto n. 4 : " In relazione al preminente diritto del disabile all'integrazione scolastica, che, in mancanza di figure di docenti di sostegno muniti della specifica specializzazione, l'Istituzione scolastica , ANCHE RICORRENDO A CANALI DIVERSI dal mero attingimento dalle graduatorie, ovvero all'attività formativa sopra delineata ". E per quest'ultima, l'Ecc.issimo Collegio si riferisce ai corsi di formazione per docenti di sostegno CH presso l'Istituto Statale "A.Romagnoli" di Roma, considerato che SONO A TUTT'OGGI GLI UNICI IN ITALIA, che li specializzano su questa invalidità sensoriale. Infatti, è la stessa Avvocatura Generale dello Stato, che lo riconosce indirettamente alla fine del punto n. 2 della più citata sentenza, quando afferma che l'attuale legislazione non li prevede(*"Segnalano ancora gli appellanti che la normativa vigente in materia di formazione degli insegnanti di sostegno – D.M. n.249/2010 e D.M. 30-9-2011 – non prevede la figura dell'insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille. Gli insegnanti di sostegno formati attraverso la partecipazione ...posseggono un titolo polivalente e non sono in possesso di una formazione specifica sulle minoranze sensoriali"*). Dunque, questa normativa in vigore, in un certo senso è come se negasse l'esistenza dei minorati della vista, che però in realtà esistono!

Ed allora, allo stato, uno dei "CANALI DIVERSI" potrebbe essere quello di far partecipare alla procedura concorsuale per cui è giudizio docenti come l'appellante sia per le motivazioni di diritto già espresse al punto n. 13 di questo atto di appello che il Tar del Lazio III sez. bis non ha esaminato nella sua impugnata ordinanza e sia per far fronte CON COMPETENZA almeno ad UNA DELLE TANTE URGENZE DEL SOSTEGNO CH nella Scuola pubblica italiana.

IV. Sulla domanda cautelare: la particolare e straordinaria situazione disastrosa sul sostegno CH della Scuola italiana, ulteriormente illustrata nei punti 6 e 15 del presente atto di appello, che il Tar del Lazio III Sez.Bis non ha esaminato nell'impugnata ordinanza, ATTIVA LA NECESSITA' per gli allievi CH di avere con URGENZA improrogabile docenti come l'appellante. Pertanto, per concludere si ritiene di dover precisare che consentire a docenti laureati come l'appellante, appositamente formati con corsi ministeriali nell' unica

Istituzione pubblica italiana di specializzazione per educatori dei minorati della vista, di partecipare alla procedura concorsuale in parola, NON VUOL DIRE SOLO ridurre la percentuale indecorosa del 77 % di docenti sul sostegno nella scuola pubblica italiana che non conosce il Braille (cfr. punto n.9 del ricorso del 26-3-2018) che confligge con i principi costituzionali illustrati nelle sentenze sopra riportate, ma **CONCRETAMENTE SIGNIFICA permettere ai non vedenti o ipovedenti gravi di effettuare ATTIVITA' dalle più SEMPLICI a quelle più COMPLESSE per avere una VITA il più possibile NORMALE, che l'Ecc.issimo Consiglio di Stato, VI Sezione adito per EQUITÀ non può loro negare,** come per fare degli esempi: schiacciare (leggendo con i polpastrelli delle dita i puntini in rilievo) il pulsante giusto dell'ascensore per raggiungere il piano desiderato di un edificio, leggere i puntini in rilievo su una scatola il tipo di medicinale che stanno per prendere, consultare una mappa tattile posta in un luogo pubblico o privato per essere agevolati nella mobilità, nell'autonomia e nell'orientamento, scrivere un testo nella necessità di comunicare per iscritto "brevi manu" con carta, tavoletta e punteruolo, quando non hanno l'ausilio del dispositivo informatico, compilare un testo dal più semplice a quello più complesso con la barra braille collegata al computer, fare tutti i calcoli e dimostrazioni matematiche desiderate con il software "Lambda", ecc..

PER QUESTI MOTIVI

Si chiede in via cautelare all'Ecc.issimo Consiglio di Stato, Sezione VI, quanto segue:

1. Accogliere il presente appello cautelare e, conseguentemente, emettere ogni provvedimento necessario alla tutela delle ragioni dell'appellante e previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, così come sopra motivato, ordinare alla P.A. scolastica di consentire alla medesima di partecipare con riserva al concorso di cui trattasi, per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado(ADMM e ADSS).
2. Emanare ogni conseguente provvedimento come per legge, eventualmente anche sulla sollevate eccezione d'incostituzionalità della procedura concorsuale per cui è giudizio.
3. Nell'accogliere l'appello cautelare, emanare ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Sora-Roma, lì 14 marzo 2019.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE – CAUTELARI E MONOCRATICHE

Dalle considerazioni sopra esposte si evince la presenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data dello svolgimento della Camera di Consiglio per la discussione dell'appello cautelare, poiché **la ricorrente potrebbe partecipare alla fine delle prove concorsuali che stanno per essere ultimate.**

Se il richiamato provvedimento sarà adottato con urgenza, potrebbe, per così dire, “ far riaprire gli occhi al legislatore “ che sono ormai chiusi sul problema sostegno CH da ben 9 anni e cioè, da quando è stato emanato il D.M. n.249/2010 che all'art. 13 prevedeva i percorsi di formazione per docenti assegnati al sostegno delle singole invalidità sensoriali. Infatti, quest'ultimi potevano essere banditi con il recente D.M. 8-2-2019 n. 92 insieme ai TFA per docenti di sostegno “Polivalenti”. Ed infatti, é possibile che il MIUR , compulsato dal richiesto provvedimento cautelare provvisorio, ancora oggi potrebbe integrare il citato D.M. ed attivare i percorsi di formazione destinati al sostegno delle singole invalidità sensoriali.

E se tutto questo non dovesse verificarsi, la richiesta misura cautelare provvisoria non sarà in ogni caso “inutiliter data”, poiché **consentirebbe già dall'inizio del prossimo anno scolastico (settembre 2019) ad un ignoto discente non vedente o ipovedente grave (forse anche a due, poiché quando v'è gravissima carenza di docenti con rare specializzazioni si dividono le ore delle loro cattedre),** che secondo la ricordata indagine dell'I.Ri.Fo.R. attualmente non svolgono lezioni nella loro classe, perché i loro genitori non hanno avuto le possibilità economiche di attivare tutti i giudizi per ottenere anche loro la più citata Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 05851 del 20-9-2018, **di avere una docente competente che li faccia interagire in tempo reale con il loro gruppo classe, dal quale oggi sono illegittimamente esclusi.**

Per questi motivi, si chiede quindi che l'Ill.issimo Sig. Presidente voglia disporre, inaudita altera parte, le seguenti misure cautelari provvisorie: “Emettere ogni provvedimento necessario alla tutela delle ragioni dell'appellante e previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, così come sopra motivato, ordinare alla P.A. scolastica di consentire all'appellante di partecipare con riserva al concorso di cui trattasi, per posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ADMM e ADSS)”.

Isola del Liri, lì 14 marzo 2019.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

* * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, potrebbero risultare scavalcanti nelle successive graduatorie di merito per la scuola primaria posto comune e sostegno, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del M I U R (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Sora, 14.03.2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone